

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 novembre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2022, n. 5.

Disposizioni in merito alle Commissioni di accertamento sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e di cui all'articolo 1; comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). (22R00461). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. 6.

Partecipazione della Regione Liguria alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione. (22R00460). Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2022, n. 7.

Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022. (22R00445). Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2022, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, in materia di ambiti territoriali, e di disposizioni connesse nonché modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di docenti di sostegno. (22R00446). Pag. 7

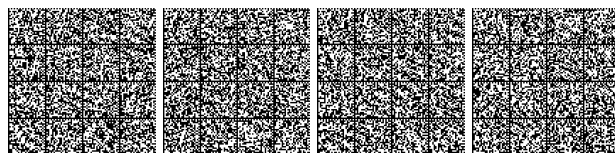
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 aprile 2022, n. 4-61/Leg.

Regolamento recante disposizioni straordinarie per compensare l'aumento eccezionale dei costi energetici 2022 con l'assegno unico provinciale - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. (22R00449). Pag. 8

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno
2022, n. 076/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per le manutenzioni e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota di cui all'articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020). (22R00457) Pag. 9



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2022, n. 079/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165. (22R00458) Pag. 12

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2022, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. (22R00450) . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2022, n. 6.

Cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili. (22R00451) . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2022, n. 7.

Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale. (22R00452) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2022, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche. (22R00453) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2022, n. 9.

Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici. (22R00454) . Pag. 36



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2022, n. 5.

Disposizioni in merito alle Commissioni di accertamento sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I dell'11 maggio 2022 - Anno 53 n. 7)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Composizione delle commissioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili))

1. Al fine dello smaltimento dell'arretrato negli accertamenti sanitari di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 295/1990, di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza del medico legale può essere nominato, quale componente delle commissioni mediche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 295/1990, di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, un medico in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in mancanza dei medici in possesso dei necessari requisiti presso le singole aziende sociosanitarie liguri, possono essere stipulate apposite convenzioni tra le medesime.

Art. 2.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 maggio 2022

*Il Presidente: TOTI**(Omissis)***22R00461**

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. 6.

Partecipazione della Regione Liguria alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I dell'8 giugno 2022 - Anno 53 n. 8)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Partecipazione della Regione Liguria alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione

1. Per la realizzazione dell'ecosistema dell'innovazione nel territorio ligure nell'ambito delle iniziative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 2 «dalla ricerca all'impresa», Investimento 1.5, finalizzato a favo-



rire la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità per il territorio ligure, la Regione Liguria partecipa, in qualità di socio fondatore, alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La società consortile di cui al comma 1 è il soggetto attuatore (*Hub*) del progetto *Robotics and AI for socio-economic empowerment* (RAISE) relativo alla realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione nei confronti del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), come definito dall'art. 2 del relativo avviso pubblico, e svolge, in particolare, le attività di gestione e di coordinamento dell'ecosistema medesimo, riceve le agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dai soggetti realizzatori (*Spoke*) e loro affiliati.

3. La giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari alla costituzione della società di cui al comma 1.

4. La Regione Liguria partecipa alla costituzione del capitale sociale con una quota pari a euro 10.000,00.

5. Le spese per il funzionamento della società trovano copertura a valere sulla dotazione del progetto di cui al comma 2.

6. Per le finalità di cui al comma 1, le società *in house* Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a. e Liguria Digitale S.p.a. sono autorizzate a partecipare alla società consortile a responsabilità limitata di cui al comma 1, in qualità di soci fondatori, in considerazione del valore aggiunto che le stesse possono apportare al progetto con particolare riguardo a tematiche connesse alla gestione dei progetti europei, alla finanza di impresa e al digitale.

7. F.I.L.S.E. S.p.a. e Liguria Digitale S.p.a. sono autorizzate a partecipare alla costituzione del capitale sociale, nell'ambito della propria autonomia, con fondi propri.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 2022 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 3 «Ricerca e innovazione», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 giugno 2022

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*)

22R00460

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2022, n. 7.

Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 26/Sez. Gen. del 6 luglio 2022*)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini di una riforma delle istituzioni locali del territorio provinciale ispirata ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza mediante forme collaborative e di aggregazione, questa legge modifica le disposizioni relative, in particolare, a:

a) gli organi della comunità, valorizzando il ruolo dei sindaci e dei consigli dei comuni compresi nel relativo territorio;

b) i soggetti coinvolti nella pianificazione territoriale e nella tutela del paesaggio.



2. In relazione alle proprie peculiarità istituzionali, il Comun general de Fascia provvede alle finalità di questa legge adeguando il suo statuto ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale n. 3 del 2006. Fino all'adeguamento dello statuto la commissione per la pianificazione e il paesaggio è nominata dal Consei de procura e due componenti sono designati dal Consei di ombolc.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELLE COMUNITÀ

Art. 2.

Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino)

1. Il comma 2-*quinquies* dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogato.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nella lettera *b*) del comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «il numero dei componenti del comitato esecutivo e» sono soppresse.

2. Nel comma 4-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «Il consiglio di comunità» sono sostituite dalle seguenti: «Il consiglio dei sindaci».

3. Nella lettera *c-bis*) del comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «; a tal fine è possibile prevedere l'istituzione della conferenza dei sindaci con funzioni propositive e consultive» sono soppresse.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Organi della comunità*). — 1. Sono organi della comunità:

a) il consiglio dei sindaci;

b) il presidente;

c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

2. Se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo.

3. Al presidente, ai membri del consiglio dei sindaci, dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo e a quelli del comitato esecutivo, se istituito, spetta un'indennità massima pari a quella prevista dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle comunità. Ai componenti degli organi delle comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi

dell'art. 67 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), non spetta alcuna forma di indennità, salvo per il presidente e i componenti del comitato esecutivo ai quali l'indennità prevista dal primo periodo spetta al netto di quella percepita presso l'ente locale.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Consiglio dei sindaci*). — 1. Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

2. Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Presidente*). — 1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità; presiede il consiglio dei sindaci e l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo. Il presidente può delegare specifiche funzioni a singoli componenti del consiglio dei sindaci.

2. Il presidente è nominato dal consiglio dei sindaci, che lo sceglie fra i propri componenti o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della comunità, entro novanta giorni dal termine del mandato del presidente uscente. Fino alla nomina del presidente svolge le funzioni di presidente il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci.

3. Il presidente può inoltre essere scelto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, da almeno quattro quinti, arrotondati all'unità superiore, dei componenti del consiglio dei sindaci. In questo caso si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 78, 79 e 80 della legge regionale n. 2 del 2018.

4. In caso d'impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente, designato dal presidente tra i componenti del consiglio dei sindaci. In caso di mancata designazione, svolge le funzioni di vicepresidente il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica fra quelli che compongono il consiglio dei sindaci.»



Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 17-bis
della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. L'art. 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis (Comitato esecutivo). — 1. Il comitato esecutivo, se è istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, è composto dal presidente e da un massimo di altri tre membri, da lui scelti con nomina fiduciaria, garantendo la rappresentanza di genere, fra i sindaci che appartengono al consiglio dei sindaci o tra i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della comunità. Nelle comunità in cui sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna il comitato esecutivo, se costituito, può essere composto da un ulteriore membro scelto dal presidente fra i sindaci dei predetti comuni.

2. Il comitato esecutivo svolge funzioni propedeutiche, consultive e propulsive rispetto all'attività del consiglio dei sindaci. Il comitato delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

3. Il consiglio dei sindaci può delegare al comitato esecutivo specifiche funzioni o attività.

4. Il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività.»

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 17-bis 1
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'art. 17-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis 1 (Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo). — 1. L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.

2. L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Quando il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata. Lo statuto può riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive.

3. L'assemblea è composta da due componenti per ogni comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e da tre componenti per ogni comune con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti compreso nel territorio della comunità. I componenti sono il sindaco e un consigliere scelto dalle minoranze. Per i comuni rappresentati da tre componenti, il terzo è nominato dal consiglio comunale tra i consiglieri di genere diverso da quello del sindaco al fine di garantire la rappresentanza di genere. Se il comune non ha una minoranza consiliare, il consiglio comunale nomina il secondo componente dell'assemblea tra i consiglieri comunali. L'assemblea è presieduta dal presidente della comunità.

4. I componenti dell'assemblea per la pianificazione urbanistica entrano in carica con la proclamazione del consiglio comunale e cessano dalla carica con il suo rinnovo.

5. In caso d'impedimento temporaneo o di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco è componente dell'assemblea il vicesindaco, oppure, nei restanti casi di scioglimento e sospensione del consiglio comunale, il commissario straordinario.

6. In caso di impedimento e per le altre cause di cessazione dalla carica del consigliere di minoranza componente dell'assemblea, questi è sostituito dal consigliere di minoranza che lo segue immediatamente in ordine di voto.»

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 17-ter
della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. L'art. 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-ter (Decadenza del presidente e del comitato esecutivo). — 1. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il presidente e il comitato esecutivo decadono anche a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti del consiglio dei sindaci e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, con votazione per appello nominale.

2. In caso di cessazione dalla carica del presidente di comunità il consiglio dei sindaci provvede alla nomina del nuovo presidente con le modalità previste dall'art. 17. Il comitato esecutivo, se istituito, decade insieme al presidente che lo ha nominato.»

Art. 10.

*Inserimento dell'art. 17-ter 1
nella legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Dopo l'art. 17-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter 1 (Ulteriori disposizioni). — 1. Le modalità per l'applicazione di questo capo possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

2. Per quanto non previsto da questo capo si applica, se stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 1, la normativa regionale sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.»

Art. 11.

*Integrazione dell'art. 18
della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: «L'organizzazione della comunità prevede la funzione del segretario degli enti locali.»



Art. 12.

Abrogazioni

1. Il capo V-*bis* (Disposizioni per l'elezione del presidente e del consiglio di comunità) della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, sono abrogati.

2. L'art. 21 della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogato.

3. L'art. 5 (Disposizioni transitorie per le comunità) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, e l'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, sono abrogati.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quiquies*, della legge provinciale n. 3 del 2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti con deliberazione del consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Fino all'adeguamento dello statuto della comunità alle disposizioni di questa legge il consiglio dei sindaci esercita anche le funzioni già attribuite dallo statuto al consiglio di comunità, ancorché cessato ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il sindaco del comune con la maggiore consistenza demografica del territorio della comunità convoca i sindaci dei comuni appartenenti al territorio della comunità per l'elezione del presidente; fino alla nomina del presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione il commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 6 del 2020.

4. Fino alla costituzione dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, nella composizione prevista dall'art. 17-*bis* 1 della legge provinciale n. 3 del 2006, inserito dall'art. 8 della presente legge, continua a operare l'assemblea della comunità istituita ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 6 del 2020.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITÀ (CPC) E COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI (CEC)

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015)

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «dalla comunità» sono sostituite dalle seguenti: «dall'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è abrogata.

3. Alla fine della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «; due componenti sono designati dal consiglio dei sindaci».

4. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «; una persona designata dalla Provincia, esperta in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, partecipa alla verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche richieste».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I componenti esperti devono partecipare alle iniziative di formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio per loro attivate dalla scuola per il territorio e il paesaggio (STEP) prevista dall'art. 14. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità attuative di questo comma e gli eventuali effetti del mancato adempimento dell'obbligo formativo.»

6. Il comma 6 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«6. La CPC disciplina il proprio funzionamento; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità.»

7. Nella lettera *a)* del comma 7 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «e le modalità di selezione del componente di cui al comma 2, lettera *b)*» sono soppresse.

8. La lettera *b-bis)* del comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

«*b-bis)* quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio sulla qualità architettonica, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.»

9. Nel comma 12 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee delle comunità» sono sostituite dalle seguenti: «Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo».

10. Nel comma 13 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «secondo quanto previsto dal comma 11 e» sono soppresse.

11. Il comma 4, la lettera *c)* del comma 7, il comma 11 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e l'art. 66 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale), sono abrogati.



Art. 15.

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnicoconsultivo in materia edilizia e paesaggistica. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica in materia edilizia con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. La CEC, inoltre, esprime un parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco ai sensi dell'art. 64, comma 4.»

2. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali» sono sostituite dalle seguenti:

«Almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali».

3. Il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria CEC, che assume per il territorio del comune anche le funzioni della CPC. A tal fine la CEC è integrata da un ulteriore componente esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio. La commissione edilizia del Comune di Trento, inoltre, è integrata da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento.»

Art. 16.

Modificazione dell'art. 70 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Nel comma 3 dell'art. 70 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «La giunta si pronuncia entro novanta giorni.» sono sostituite dalle seguenti:

«La giunta si pronuncia entro sessanta giorni.»

2. Il comma 3 dell'art. 70 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, come modificato da questo articolo, si applica ai ricorsi presentati dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Art. 17.

Modificazione dell'art. 107 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Nel comma 2 dell'art. 107 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «Previo parere vincolante della CPC» sono sostituite dalle seguenti: «Previo parere della CPC».

Art. 18.

Modificazione dell'art. 121 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Il comma 4 dell'art. 121 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, come modificati dalla legge provinciale concernente "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022".»

Capo IV

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 2 MAGGIO 2022, N. 4 (LEGGE PROVINCIALE SULLE FONTI RINNOVABILI 2022)

Art. 19.

Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 e di disposizione connessa

1. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 dopo le parole: «patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «e archeologico».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 è inserito il seguente:

«5-bis. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni decorrenti dal termine di conclusione della procedura di cui al comma 3 o al comma 4.»

3. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale sulle fonti rinnovabili del 2022 è abrogato.

4. Nel comma 1 dell'art. 83 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), le parole: «, con esclusione della manutenzione ordinaria» sono soppresse.

Capo V

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dall'art. 4 di questa legge, stimate nell'importo di 40.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per



ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede con integrazione della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 luglio 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

22R00445

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2022, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, in materia di ambiti territoriali, e di disposizioni connesse nonché modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di docenti di sostegno.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/Sez. gen. del 6 luglio 2022)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 18 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. La lettera c-bis) del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogata.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies dell'art. 23 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono abrogati.

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 84-bis della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Sono abrogati l'art. 84-bis della legge provinciale sulla scuola 2006 e l'art. 32 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nella rubrica dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «agli ambiti territoriali e» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «dei dirigenti,» sono inserite le seguenti: «dei docenti,».

3. Nel comma 1 dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «nonché all'assegnazione, ai sensi dell'art. 84-bis, dei docenti agli ambiti territoriali» sono soppresse.

4. Nel comma 2-bis dell'art. 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «collocate nel medesimo ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «avendo riguardo alla stabilità dell'offerta formativa e secondo criteri di compatibilità oraria e facile raggiungibilità delle sedi scolastiche o formative».

Art. 5.

Integrazione dell'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-bis 1. La Provincia assume o riammette in servizio personale docente a tempo indeterminato esclusivamente in presenza di posti vacanti. L'assegnazione della sede di titolarità avviene in via definitiva; il personale assunto o riammesso in servizio garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.»

Art. 6.

Modificazione dell'art. 94 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 2-bis dell'art. 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «A partire dall'anno scolastico 2023-2024 le operazioni di mobilità del personale docente avvengono fra ambiti territoriali ai sensi dell'art. 84-bis.» sono soppresse.



Art. 7.

Modificazioni dell'art. 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nel comma 7 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: «e l'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 37, comma 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024; fino ad allora per la permanenza nella sede assegnata al personale assunto o riammesso in servizio si applica il comma 11-bis» sono soppresse.

2. I commi 2, 6 e 11-bis dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 sono abrogati.

Art. 8.

Modificazione dell'art. 21 (Misure straordinarie per la nomina di docenti di sostegno e di lingua straniera) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale n. 22 del 2021, dopo le parole: «risultano inseriti nella seconda fascia» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente ai posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, anche nella terza fascia».

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 luglio 2022

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

22R00446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 aprile 2022, n. 4-61/Leg.

Regolamento recante disposizioni straordinarie per compensare l'aumento eccezionale dei costi energetici 2022 con l'assegno unico provinciale - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/Sez. gen. del 21 aprile 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale «è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 594 di data 8 aprile 2022;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Introduzione dell'art. 9-ter
nel d.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg*

Dopo l'art. 9-bis del d.P.P. n. 15-68/Leg del 2017 è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Disposizioni straordinarie per compensare l'aumento eccezionale dei costi energetici 2022).

— 1. Per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, lettera a), della legge provinciale, ai nuclei familiari la cui condizione economica si è aggravata per l'eccezionale aumento dei costi energetici e che non hanno i requisiti per accedere alle compensazioni integrative temporanee sui costi di luce e gas stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per l'anno 2022 è riconosciuto un ristoro di tali costi, determinato secondo i criteri, le modalità e la durata stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 28, comma 4, della legge provinciale. La medesima deliberazione può specificare i requisiti di accesso previsti da questo articolo.

2. Il ristoro previsto dal comma 1 è concesso ai nuclei familiari in possesso:

a) di un indicatore ICEF inferiore a 0,40 per l'accesso alla quota dell'assegno prevista dall'art. 2, comma 1;

b) dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 3 bis, della legge provinciale e dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

3. Per le medesime finalità del comma 1, in alternativa al comma 2, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 28, comma 3-bis, della legge provinciale e dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e), il ristoro è concesso ai nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di assegno unico provinciale e:

a) non possiedono i requisiti per essere beneficiario delle compensazioni integrative temporanee sui costi di luce e gas stabilite da ARERA per l'anno 2022;

b) hanno sostenuto una spesa per la fornitura elettrica o di gas ad uso domestico nel primo trimestre 2022;

c) hanno una media aritmetica dei saldi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali intestati ai componenti il nucleo familiare, relativi ai primi tre mesi dell'anno 2022 pari o inferiore ad euro 15.000,00;



d) hanno un valore ai fini IMIS al 31 dicembre 2021 dei diritti reali previsti dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2014, detenuti dai componenti il nucleo familiare sugli immobili diversi dall'abitazione principale e sulle aree edificabili, pari o inferiore ad euro 50.000,00.

4. Questo articolo si applica facendo riferimento alle domande presentate per l'accesso all'assegno unico relativo al periodo di riferimento decorrente dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e alle domande per il ristoro disciplinato dal comma 3, presentate successivamente all'adozione della deliberazione prevista dal comma 1 nei termini in essa indicati.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00449

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2022, n. 076/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per le manutenzioni e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota di cui all'articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 6 luglio 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) che all'art. 2, comma 20, autorizza l'amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ad assegnare a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini un contributo per le manutenzioni e per le spese, sostenute e da sostenersi, necessarie per l'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota;

Rilevato che l'art. 2, comma 22 della citata legge regionale n. 24/2019 stabilisce che il sopra indicato contributo è concesso con le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Atteso che ai sensi dell'art. 30 della citata legge regionale n. n. 7/2000, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi da parte dell'amministrazione regionale sono da determinarsi con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per le manutenzioni e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota, di cui all'art. 2, comma 20 della legge regionale n. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)», che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 9 giugno 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per le manutenzioni e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota, di cui all'art. 2, comma 20 della legge regionale n. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per le manutenzioni e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota di cui all'art. 2, comma 20 della legge regionale n. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 20 della legge regionale n. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e dell'art. 30 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e modalità per la concessione di contributi per le manutenzioni e per le spese sostenute e da sostenersi necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso i rifugi alpini di cui all'art. 33, comma 1 della legge regionale del dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi gli enti o le associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini siti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.



2. Il beneficiario deve essere proprietario del rifugio alpino o disporre di altro titolo idoneo, comprovante la disponibilità dell'immobile, in forza di atto pubblico o privato, avente una durata almeno pari a quella dei vincoli di destinazione di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

3. Per l'applicazione dell'art. 56 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) il beneficiario deve essere proprietario del rifugio alpino.

Art. 3.

Regime di aiuto applicabile

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»).

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio) e 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, in presenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'art. 2, punto 18 del citato regolamento (UE) 651/2014.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

5. Nella domanda di contributo il beneficiario dovrà indicare i regimi scelti, nel rispetto dei requisiti richiesti dai regolamenti europei sopra richiamati.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese di investimento:

a) manutenzioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), inclusi gli impianti per l'aumento dell'efficienza energetica;

b) acquisto ed installazione di arredi interni ed esterni ed attrezzature per le telecomunicazioni;

c) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese correnti:

a) approvvigionamento e trasporto in quota dei materiali e delle derrate;

b) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

3. Le spese di cui al comma 1 sono sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, mentre le spese di cui al comma 2 possono essere sostenute anche a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

4. Nell'avviso di cui all'art. 8, comma 1 è definita l'entità delle risorse disponibili per le tipologie di spese di investimento e di spese correnti.

5. Le spese di cui al comma 2 del presente articolo e le spese di manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 19/2009 possono essere finanziate solo in regime «*de minimis*» nel rispetto del massimale di cui all'art. 3, comma 4.

6. Le spese di cui al comma 1, lettera a) del presente art. possono essere finanziate in regime «*de minimis*» nel rispetto del massimale di cui all'art. 3, comma 4. Qualora i soggetti beneficiari chiedano l'applicazione dell'art. 53, nel caso in cui il bene oggetto di contributo abbia il riconoscimento di patrimonio culturale, o dell'art. 56 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, sono ammissibili solo le spese di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale n. 19/2009, qualora compatibili con le previsioni dei suddetti articoli. In caso di applicazione dell'art. 53 o dell'art. 56 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 sono escluse le spese relative alla manutenzione ordinaria. Opportune valutazioni di ammissibilità saranno effettuate dagli uffici regionali.

Art. 5.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) le spese oggetto di indennizzo assicurativo, liquidato o liquidabile, per i danni eventualmente subiti dal rifugio;

b) qualsiasi spesa non supportata da giustificativi di spesa validi ai fini fiscali, quali lavori in economia;

c) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora non costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

d) costi per il personale dipendente e di consulenza e collaborazione non inerenti a spese tecniche di cui all'art. 4, comma 1;

e) ogni altra spesa non elencata all'art. 4.

Art. 6.

Intensità del contributo

1. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i contributi concessi in applicazione del regime «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

2. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i contributi concessi in applicazione dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora ai sensi del comma 8 del suddetto articolo l'aiuto non supera i due milioni di euro. Per importi di aiuto all'investimento superiori ai due milioni di euro l'importo del contributo concedibile è calcolato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. Per i contributi concessi in applicazione dell'art. 56 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non supera l'80% della differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili *ex ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli. Per «risultato operativo» deve intendersi (*ex art. 2, punto 39, del regolamento (UE) n. 651/2014*) la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole.

4. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi in ottemperanza all'art. 7.

Art. 7.

Cumulo dei contributi

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'art. 5 del regolamento (UE) 1407/2013 e all'art. 8 del regolamento (UE) 651/2014.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, una per singolo rifugio, è presentata al Servizio competente in materia di turismo (di seguito denominato Servizio). La domanda è compilata sulla base del modello, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'avviso approvato con decreto del direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed è corredata della seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa con descrizione dettagliata degli interventi proposti, sottoscritta dal richiedente, contenente l'indicazione dei tempi previsti per la loro realizzazione;

b) copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente il contributo sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) 1407/2013;



d) per le spese di cui all'art. 4, comma 1 la documentazione di cui agli articoli 56 o 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

e) per le spese di cui all'art. 4, comma 2 copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare firmati dal fornitore e intestati al soggetto richiedente, ovvero, per spese già sostenute, copia delle fatture elettroniche unitamente alla dichiarazione di conformità delle stesse agli originali depositati e conservati nel rispetto della disciplina vigente, regolarmente quietanzate.

3. Le domande sono bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.

Art. 9.

Istruttoria della domanda

1. I contributi sono concessi tramite procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata, dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

3. Il Servizio verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

6. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'Avviso di cui all'art. 8, comma 1;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;

c) il termine assegnato ai sensi del comma 4 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda è decorso inutilmente;

d) la domanda è presentata con modalità diverse da quelle previste dall'avviso di cui all'art. 8, comma 1;

e) per rinuncia del beneficiario, intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

7. Dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata.

8. Le domande che non sono soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 10.

Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio entro novanta giorni successivi al termine di scadenza della presentazione delle domande.

2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa per ciascuna delle tipologie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.

3. L'intervento oggetto di contributo, in ogni caso, è realizzato entro trentasei mesi dalla data del decreto di concessione, fatta salva motivata richiesta di proroga per un periodo massimo di sei mesi.

4. Su richiesta del beneficiario può essere liquidato un anticipo del contributo concesso con le seguenti modalità:

a) per le spese di cui all'art. 1, comma 1, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 57 o 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;

b) per le spese di cui all'art. 4, comma 2, fino ad un massimo del 70 per cento ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Variazioni

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente al Servizio, mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, per l'eventuale approvazione da rilasciare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

Art. 12.

Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti beneficiari è presentata secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo III, della legge regionale n. 7/2000, entro sei mesi dal termine stabilito per la conclusione dell'intervento ed è accompagnata da una relazione finale dell'iniziativa finanziata sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario. Sul sito istituzionale, nella pagina dedicata, sono pubblicati i modelli *fac-simile* per la rendicontazione. 2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un ente pubblico, la rendicontazione consiste nel presentare, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000:

a) la dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso, dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale i finanziamenti sono stati erogati, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato.

3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'associazione senza scopo di lucro, la rendicontazione consiste nel presentare, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000;

a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute;

b) il prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intero intervento;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui il richiedente attesta di aver mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'art. 2; di aver rispettato le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'art. 7;

d) nel caso in cui il contributo riguardi spese di investimento su immobili, il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata, nonché la copia della documentazione di spesa.



Art. 13.

Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rendicontazione medesima da parte del Servizio.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni, sospendendo il termine di cui al comma 1, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso in cui la documentazione permanga incompleta il Servizio procede alla revoca o rideterminazione del contributo.

4. L'erogazione dei contributi è in ogni caso sospesa nei casi di cui all'art. 47 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e in particolare:

a) rispettare gli obblighi previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 relativi al vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto della domanda. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Il rispetto di detto obbligo è attestato annualmente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a decorrere dalla data di ultimazione dell'iniziativa;

b) rispettare le prescrizioni in materia di cumulo di cui all'art. 7;

c) presentare la rendicontazione della spesa entro il termine indicato nel decreto di concessione, salvo motivata richiesta di proroga;

d) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000;

e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte degli uffici competenti dell'amministrazione regionale;

f) se il beneficiario è un'associazione, rispettare le disposizioni di cui all'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche;

g) utilizzare la posta elettronica certificata nella trasmissione di ogni ulteriore comunicazione con l'amministrazione regionale.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato o la sua rideterminazione.

Art. 15.

Annullamento e revoca della concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, o qualora:

a) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2;

b) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto dall'art. 12, comma 1;

d) nel caso in cui la documentazione allegata alla rendicontazione permanga incompleta scaduto il termine di dieci giorni di cui all'art. 13.

3. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Servizio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o revoca del provvedimento di concessione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

4. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa ammissibile rendicontata sia inferiore a quella sulla base della quale è stato concesso il contributo medesimo.

Art. 16.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, il Servizio effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e alle rendicontazioni presentate.

Art. 17.

Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e alle leggi regionali nn. 7/2000, 14/2002 e 19/2009.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: FEDRIGA

22R00457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2022, n. 079/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2022)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 «Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni», così come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)», il quale prevede che l'amministrazione regionale, sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, è autorizzata a concedere contributi «una tantum», con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze;



Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983» emanato con proprio decreto del 19 agosto 2015, n. 165;

Ravvisata la necessità di rendere coerenti alcune disposizioni regolamentari all'attuale dettato legislativo innovato successivamente all'emanazione del succitato regolamento, nonché di procedere contestualmente ad alcune modifiche del suo contenuto;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165», nel testo allegato al presente decreto, e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 17 giugno 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165.

(Omissis).

Art. 1.
*Modifica all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione n. 165/2015*

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2015, n. 165 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall'art. 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20) la parola: «straordinaria» è soppressa.

Art. 2.
*Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 165/2015*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 le parole: «con le quali sono state stipulate intese approvate con legge» sono soppresse.

Art. 3.
*Modifica all'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 165/2015*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le competenti Autorità religiose, a seguito di valutazione delle richieste ad esse pervenute da parte degli enti interessati entro il 15 marzo di ogni anno, inoltrano al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, e territorio, le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 1 ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel presente regolamento, anche in eccedenza rispetto agli stanziamenti disponibili.»

b) al comma 3 le parole: «dal Servizio edilizia» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalle Commissioni di cui all'art. 3-bis, che le ordinano in relazione all'applicazione dei criteri di cui all'art. 4».

Art. 4.
*Inserimento dell'art. 3-bis al decreto
del Presidente della Regione n. 165/2015*

Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Commissioni di valutazione). — 1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 4, con decreto del direttore centrale infrastrutture e territorio, sono costituite quattro commissioni valutative: una per l'Arcidiocesi di Gorizia; una per le Diocesi di Concordia - Pordenone e di Vittorio Veneto; una per la Diocesi di Trieste; una per l'Arcidiocesi di Udine.

2. Ciascuna Commissione è composta da:

a) il direttore centrale competente o suo delegato;

b) il rappresentante legale della Diocesi o dell'Arcidiocesi o suo delegato;

c) il rappresentante dell'ufficio diocesano per i beni culturali ed ecclesiastici e dell'edilizia di culto o suo delegato;

d) un dipendente del Servizio competente, con funzioni di verbalizzante.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

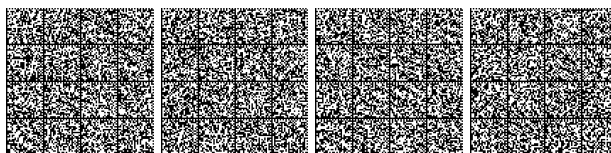
4. Le istanze provenienti da soggetti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella di culto cattolico sono valutate dalla commissione nel cui territorio è localizzato l'intervento.».

Art. 5.
*Modifica all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 165/2015*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «dalle competenti Autorità religiose verranno da queste valutate» sono sostituite dalle parole: «sono valutate»;

b) al comma 2 il secondo capoverso è soppresso;



c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. In caso di parità delle priorità attribuite sia per grado che per numero, le competenti commissioni indicano, motivando la scelta, gli interventi ritenuti prioritari. Nel caso di interventi promossi da Autorità religiose diverse da quelle di culto cattolico è prioritaria la domanda che trova maggiore copertura attraverso le risorse disponibili e, nel caso di ulteriore parità, quella pervenuta prima in ordine cronologico.»

Art. 6.
*Modifica all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 165/2015*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «le Autorità religiose dovranno tener conto, oltre che dei previsti stanziamenti del bilancio regionale» sono sostituite dalle parole: «si tiene conto»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora le risorse ripartite in base alle percentuali del comma 1 eccedano il fabbisogno relativo alle domande trasmesse dalle rispettive Autorità religiose, si procede a un ulteriore riparto delle somme residue assegnando alle Autorità religiose che vantino domande non ancora soddisfatte una quota di risorse proporzionale al rapporto tra la percentuale di cui al comma 1 riferita alla singola Autorità religiosa e la somma delle percentuali riferite a tutte le Autorità religiose le cui domande non siano ancora completamente soddisfatte. Nel caso in cui, a seguito dell'ulteriore riparto, residuino ancora somme eccedenti, si procede nuovamente secondo quanto stabilito dal presente comma.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A seguito della valutazione operata dalle commissioni di cui all'art. 3-bis, la ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con decreto del direttore del Servizio competente, con il quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili in ordine di priorità ed i relativi aggiornamenti, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima sulla base del quadro economico allegato alla domanda e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato.»

Art. 7.
*Modifica all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 165/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 165/2015 la parola: «edilizia» è sostituita dalla parola: «competente».

Art. 8.
Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso per i quali non è ancora stato emesso il provvedimento di liquidazione attestante la definizione del rapporto contributivo.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: FEDRIGA

22R00458

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2022, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 25 Ordinario del 22 marzo 2022)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

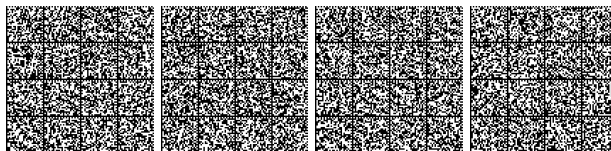
*Variazioni al bilancio
di previsione finanziario 2022-2024*

1. Ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, al fine di adeguare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, conseguenti alla deliberazione n. 109/2021/PARI della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio, concernente il giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, è istituita la voce di spesa denominata: «Disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011», il cui stanziamento, tenuto conto delle variazioni di bilancio già effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020), è pari a euro 236.825.621,41, per l'anno 2022.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le variazioni di bilancio indicate nell'allegato A alla presente legge.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 marzo 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

22R00450

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2022, n. 6.

Cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 - Supplemento n. 2 - del 29 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione garantisce, in armonia con l'art. 6 dello statuto, l'uguaglianza di ogni cittadino laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali ed economici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, opera affinché siano garantiti i diritti dei consumatori e rimuove ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive, riconoscendo il primato della persona e la tutela dei diritti dell'adolescenza.

Art. 2.

Interventi

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 1:

a) concede, alle donne di età compresa tra i quattordici e i cinquanta anni, con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a euro 20.000,00, un contributo corrispondente alla differenza tra l'importo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, e quella prevista per i beni di cui alla parte II della tabella A allegata al medesimo decreto;

b) promuove iniziative da parte dei comuni, in collaborazione con gli enti gestori delle farmacie, diretti al contenimento dei prezzi di acquisto degli assorbenti e degli altri supporti igienici femminili nonché all'applicazione di promozioni nelle farmacie comunali, con particolare riguardo per i prodotti che utilizzano materiali a basso impatto ambientale;

c) sviluppa un'apposita applicazione, installabile anche su dispositivi mobili, per la presentazione delle richieste di contributo previste alla lettera a) e per la gestione dei relativi accrediti sul conto corrente dei beneficiari;

d) promuove, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, iniziative dirette all'approfondimento di tematiche e problematiche afferenti al ciclo mestruale, con particolare attenzione al fenomeno della povertà mestruale e al relativo stigma sociale, nonché all'acquisizione delle conoscenze concernenti la propria sfera sessuale;

e) realizza apposite campagne comunicative, alle quali possono aderire esercenti e produttori del settore, volte a garantire la massima conoscenza dei contenuti della presente legge ed in particolare della possibilità di ricevere il contributo di cui alla lettera a).

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, sono stabilite le modalità attuative degli interventi di cui al comma 1.

Art. 3.

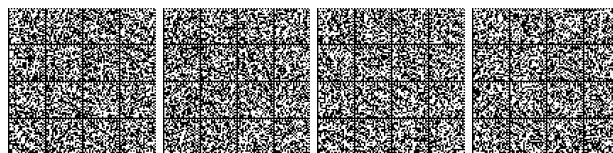
Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contiene le seguenti informazioni:

a) quante domande di contributo sono state presentate, quante ammesse a contributo e finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate, quante non ammesse a contributo con la motivazione dell'esclusione;

b) la tipologia delle iniziative realizzate, i soggetti coinvolti, gli esiti conseguiti, anche in termini di adesione, partecipazione e soddisfazione;

c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso della realizzazione degli interventi.



2. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (legge di contabilità regionale) la giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle Direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese relative al *cashback* dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili» e del «Fondo per le iniziative promozionali, informative e comunicative relative al *cashback* dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili», le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 200.000,00, per l'anno 2022 e a euro 680.000,00, per l'anno 2023, e a euro 50.000,00, per l'anno 2022 e a euro 100.000,00, per l'anno 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel Fondo speciale di cui al programma 03 «Altri Fondi» della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 29 marzo 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

22R00451

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2022, n. 7.

Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 - Supplemento n. 2 del 29 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

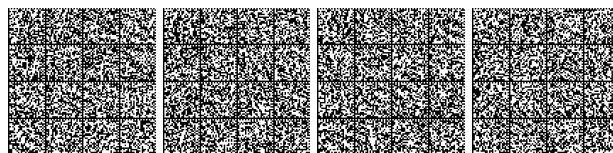
1. All'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «per gli anni d'imposta 2017-2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno d'imposta 2022»;

b) al comma 1, la tabella relativa alla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è sostituita dalla seguente:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF	Aliquota
fino a 15.000 euro	nessuna maggiorazione
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	1,60%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	1,60%
oltre 50.000 euro	1,60%

2. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, per l'anno d'imposta 2022 è disposta, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario), una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficino, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a),



della legge regionale n. 17/2016, dell'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

3. Per gli anni di imposta antecedenti all'annualità 2022, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/2016 in materia di addizionale regionale all'IRPEF nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativa a disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dopo le parole: «Pesca e acquacoltura» sono inserite le seguenti: «, 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, 79.11 - Attività delle agenzie di viaggio, 79.12 - Attività dei *tour operator* e 79.90 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio».

5. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e di cui all'art. 2, commi 2, come modificato dalla presente legge, e 3 della legge regionale n. 25/2020, relative a disposizioni in materia di IRAP, continuano ad applicarsi con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

6. Agli oneri previsti dal presente articolo, complessivamente stimati, per l'anno 2022, in euro 297.376.000,00, di cui euro 283.050.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 14.326.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP, si provvede mediante il «Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale» di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche, iscritto nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria e di provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti».

7. Per l'anno 2022, nel fondo di cui al comma 6 confluiscono le risorse, complessivamente pari a euro 297.376.000,00, derivanti:

a) dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modifiche, per un importo pari a euro 236.825.621,41;

b) dalle variazioni di bilancio di cui all'allegato A alla presente legge, per un importo pari a euro 35.474.378,59;

c) dalle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, come stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 77-*quater*, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a euro 25.076.000,00.

Art. 2.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. Gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, sono ridotti per i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini previsti dal decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), nelle misure di seguito indicate:

a) per l'anno tributario 2023, nella misura del 5 per cento dei corrispondenti importi dovuti nell'anno tributario 2022;

b) per l'anno tributario 2024, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno tributario 2023;

c) per l'anno tributario 2025, nella ulteriore misura del 2,5 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno tributario 2024.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati:

a) il comma 14 dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, ferma restando, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, l'applicazione dell'esenzione ivi prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione;

b) i commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, relativi a disposizioni in materia di tassa automobilistica.

3. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2014, le parole: «di cui al comma 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà delle società di *leasing* e per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli, nonché dovute dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della regione».

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Incremento del fondo speciale di parte corrente

1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti», approvato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), è incrementato per euro 13.000.000,00 per l'anno 2022 e per euro 8.000.000,00 per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, rispettivamente, per euro 10.000.000,00, per



l'anno 2022 ed euro 5.500.000,00, per l'anno 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1, e per euro 3.000.000,00, per l'anno 2022 e per euro 2.500.000,00, per l'anno 2023, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 2 «Spese in conto capitale», approvati ai sensi dell'art. 4, commi 1, lettera e), e 4 della legge regionale n. 21/2021.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie relative agli interventi per la rete di distribuzione nel servizio idrico integrato gestito da Acqua pubblica sabina S.p.a. - APS.

1. All'allegato A di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a leggi regionali di spesa, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 4, comma 27, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 concernenti gli interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato gestito da APS - parte corrente e gli interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato gestito da APS - parte in conto capitale, di cui al programma 04 «Servizio idrico integrato» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», sono incrementate, rispettivamente, per euro 100.000,00 e per euro 75.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2.

Art. 5.

Partecipazione della regione al Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030.

1. La regione, nel rispetto dell'art. 56 dello statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della giunta regionale, a partecipare alla costituzione del Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della Città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, di seguito denominato Comitato, di cui all'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modifiche.

2. Il Presidente della regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della regione al Comitato nonché, ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello statuto, all'eventuale nomina del rappresentante regionale nell'ambito degli organi di gestione e consultivi previsti dallo statuto del Comitato.

3. I diritti della regione inerenti alla qualità di componente del Comitato sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della giunta regionale, dal Presidente della regione o dall'assessore regionale competente in materia da lui delegato.

4. Il Presidente della regione o l'assessore regionale competente in materia, da lui delegato, riferiscono semestralmente alla commissione consiliare competente sull'andamento delle attività svolte dal Comitato.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 447, della legge n. 234/2021, gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato sono posti in capo a Roma Capitale, anche avvalendosi di società *in house* già operanti o appositamente costituite. Con riferimento alle spese concernenti il funzionamento del Comitato, la regione eroga a Roma Capitale un contributo pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo in favore di Roma Capitale per il funzionamento del Comitato di candidatura EXPO Roma 2030», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 6.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti.

1. All'art. 4 della legge regionale n. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «per la durata di ventiquattro mesi,» sono soppresse;

b) al comma 9, le parole: «i dipartimenti competenti delle aziende sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) intervengono rilasciando il parere su tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte, le aziende sanitarie locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) intervengono rilasciando, nell'ambito delle rispettive competenze, il proprio parere sugli».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Programma di sostegno alla maternità

1. Al fine di sostenere la maternità e di accompagnare le donne prima e dopo il parto, la regione istituisce un apposito programma denominato «Programma di sostegno alla maternità».



2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

a) l'erogazione di un *voucher* alle donne partorienti con reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00 valido per l'acquisto di prodotti necessari per il neonato;

b) la realizzazione di percorsi individualizzati di accompagnamento alla maternità diretti ad offrire informazioni, linee guida, ascolto e sostegno alle donne prima e dopo il parto.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei *voucher* e per la realizzazione dei percorsi previsti al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 «Interventi per le famiglie» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per il sostegno alla maternità», la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 8.

Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, alle imprese operanti nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, così come individuati dall'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione 30 aprile 2020, n. 101, è riconosciuto un contributo *una tantum* in misura pari all'importo indicato nella tabella seguente, in corrispondenza dello scaglione relativo alla potenza impegnata previsto dal contratto di fornitura energetica sottoscritto da ciascuna impresa:

Scaglione di potenza impegnata	Contributo
fino a 6 kW	1.000 euro
oltre 6 kW e fino a 15 kW	2.000 euro
oltre 15 kW e fino a 25 kW	4.000 euro
oltre 25 kW	5.000 euro

2. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo energetico a favore delle imprese del cratere sismico», alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 800.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse

iscritte nel bilancio regionale 2022- 2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma lì, 29 marzo 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

22R00452

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2022, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 45 Ordinario del 26 maggio 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: “e di ciascuna delle sue parti” sono sostituite dalle seguenti: “in tutti i suoi segmenti”;



b) alla lettera d) dopo le parole: “sostenibile di tutto il territorio regionale” sono aggiunte le seguenti: “, favorendo la crescita occupazionale”;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica e della sua qualità anche attraverso la qualificazione e formazione degli operatori, dei servizi e delle strutture”;

d) alla lettera g) le parole: “storico, monumentale,” sono soppresse e le parole: “e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “, culturale ed enogastronomico”;

e) alla lettera h) le parole: “una politica di gestione unitaria della costa” sono sostituite dalle seguenti: “politiche di gestione e di salvaguardia unitarie della costa”;

f) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) promuovere il turismo montano e lacuale, valorizzando l’immagine e l’economia della montagna e dei laghi”;

g) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare riferimento alle persone con ridotte o impedito capacità motorie, cognitive e sensoriali, ai giovani e alla terza età anche attraverso iniziative che favoriscono l’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati”;

h) alla lettera n) dopo le parole: “stabilizzazione del mercato del lavoro,” sono inserite le seguenti: “nonché la lotta al precariato”;

i) dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

“o bis) riconoscere il ruolo strategico del turismo all’aperto per lo sviluppo economico, sociale, occupazionale della Regione e sostenere il ruolo delle imprese operanti in tale settore con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese;

o ter) adeguare l’offerta turistica ai mutamenti della domanda.”.

Art. 2.

Modifiche all’articolo 3 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti, studi e programmi di interesse regionale a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società *in house providing* partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato”;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) il coordinamento e l’indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione, fatta salva l’autonomia degli enti locali”;

c) la lettera e bis) è abrogata;

d) la lettera f) è abrogata;

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali”;

f) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“n) la tenuta e l’aggiornamento di un *elenco line*, nonché la vigilanza sulle associazioni e sugli altri enti senza scopo di lucro con finalità turistico-ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali con sede legale od operativa, succursale o filiale nel territorio regionale”;

g) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“o) la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di partenariato pubblico-privato, nonché il sostegno ai relativi progetti di sviluppo”;

h) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

“r) lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo con le università e i centri di formazione professionale del Lazio, gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore anche nell’ambito delle attività svolte dall’Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all’interno della Consulta dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) di cui alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione), di seguito Consulta DiSCo”;

i) la lettera s) è abrogata;

l) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale della Regione dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo in regola con tutti i requisiti di legge”;

m) alla lettera t bis) le parole: “i servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT)” sono sostituite dalle seguenti: “servizi di informazione e accoglienza turistica”;

n) alla lettera t quater) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, le rievocazioni storiche, ivi incluse quelle di cui all’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche e le manifestazioni fieristiche legate al turismo anche tramite il coinvolgimento delle strade di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agro-alimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, riconosciute dalla Regione”;



o) alla lettera t *quinquies*) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “anche mediante la promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia”;

p) dopo la lettera t *sexies*) sono aggiunte le seguenti:

“t *septies*) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

t *octies*) l’individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti, suddivise in Ambiti turistici di destinazione, e dei cluster previsti nel piano di cui all’articolo 17;

t *nonies*) la valorizzazione delle forme associative e delle reti d’impresa tra privati nel settore turistico;

t *decies*) le professioni turistiche ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi l’abilitazione all’esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività in ottemperanza alla normativa statale per l’esercizio della professione di guida e accompagnatore turistico;

t *undecies*) la raccolta e l’elaborazione dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive, anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale;

t *duodecies*) l’elaborazione di un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società *in house providing* partecipate dalla Regione.”.

Art. 3.

Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 13/2007 e delle successive modifiche

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 4 della l.r. 13/2007, relativo alle funzioni delle province;

b) il comma 48 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2007;

c) l’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8, relativo a modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2007;

d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativa a modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2007.

Art. 4.

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. All’articolo 5 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive, dalle agenzie di viaggi e turismo e la relativa vigilanza;”;

b) la lettera b *bis*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b *bis*) la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’articolo 31, commi 7 e 8;”;

c) dopo la lettera b *bis*) del comma 1 sono inserite le seguenti:

“b *ter*) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive ai sensi dell’articolo 25, comma 2, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 56;

b *quater*) la classificazione, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 56 e la relativa verifica;

b *quinquies*) il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative e la relativa vigilanza, nonché la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 46 bis;”;

d) alla lettera c) del comma 1 le parole: “provincia competente per territorio” sono sostituite dalla seguente: “Regione”;

e) il comma 2 è abrogato;

f) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive;”;

g) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

“3 bis. Ferme restando le funzioni di cui ai commi 1 e 3, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse, nonché lo sviluppo, l’organizzazione e la valorizzazione della destinazione turistica di Roma Capitale anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);

c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);

d) l’organizzazione, d’intesa con la Regione, dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t *bis*);

e) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t *ter*).”;



h) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

“3 ter. Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici, in riferimento a determinati ambiti territoriali per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione.”.

Art. 5.

Modifica all'articolo 7 della l.r. 13/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantire l'effettivo ed omogeneo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni e a Roma Capitale ai sensi dell'articolo 5, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni, adotta atti di indirizzo e coordinamento nonché atti di direttiva ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della l.r. 14/1999, sentite le associazioni regionali degli enti locali.”.

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 8 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Organizzazione turistica regionale)

1. La Regione, al fine di assicurare l'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni nonché di favorirne lo sviluppo complessivo e omogeneo, sovrintendendo all'organizzazione turistica regionale, coinvolgendo gli enti locali e le loro forme associative, gli altri soggetti pubblici interessati, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per progettare prodotti turistici integrati, raggiungere nuovi segmenti di mercato, implementare politiche di turismo sostenibile, supportare lo sviluppo di imprese innovative, attrarre investitori internazionali e coordinare i progetti di sviluppo degli Ambiti turistici di destinazione di cui all'articolo 11, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto e della disciplina da adottarsi con apposita legge regionale, la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata *Destination Management Organization* (DMO).”.

Art. 7.

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 13/2007

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Promozione della mobilità intermodale)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del comparto turistico, in raccordo con i soggetti aderenti all'organizzazione turistica regionale di cui all'articolo 8, promuove, altresì, la realizzazione di progetti volti a favorire la mobilità intermodale, attraverso l'integrazione di servizi di trasporto pubblico locale esistenti con servizi e strutture, anche temporanei o mobili, volti ad incrementare, in particolare, l'utilizzo della mobilità ciclistica.”.

Art. 8.

Abrogazione degli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2007

1. Gli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2007 sono abrogati.

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 11 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Ambiti turistici di destinazione)

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, assicurando l'immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni, promuove, nell'ambito dell'organizzazione turistica regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente e in coerenza con la programmazione turistica regionale, la costituzione dei seguenti Ambiti turistici di destinazione (ATD), individuati nell'allegato A alla presente legge:

- a) Tuscia e Maremma Laziale;
- b) Litorale del Lazio;
- c) Valle del Tevere;
- d) Sabina e Monti Reatini;
- e) Valle dell'Aniene e Monti Simbruini;
- f) Castelli Romani;
- g) Monti Lepini e Agro Pontino;
- h) Ciociaria;
- i) Roma Città Metropolitana.

2. Gli ATD sono coordinati da organismi operanti nella filiera del turismo ai sensi dell'articolo 8, ai quali possono partecipare soggetti pubblici e privati. Gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito, devono organizzarsi per gestire in forma associata l'informazione e l'accoglienza turistica e per definire insieme iniziative coordinate di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta e dei servizi, con specializzazioni per mercati, segmenti e periodi di fruizione.



3. Gli ATD sono organizzati in coerenza con le previsioni del piano triennale per lo sviluppo del turismo di cui all'articolo 17, secondo i differenti cluster e segmenti di domanda turistica individuati dal piano stesso.

4. Gli ATD e i relativi progetti di sviluppo sono rivolti a migliorare l'accoglienza, la qualità della ricettività, i servizi turistici, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, anche attraverso il ricorso agli strumenti dell'innovazione tecnologica, favorendo la destagionalizzazione del turismo nonché la cooperazione per tipologia di prodotto turistico, inteso quale insieme coordinato di beni e servizi di un ambito territoriale, in grado di soddisfare specifici segmenti della domanda.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri, i requisiti, gli *standard* minimi di qualità e le modalità di funzionamento degli ATD.”.

Art. 10.

Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 13/2007 e delle successive modifiche. Direzione regionale competente in materia di turismo

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 12 della l.r. 13/2007, relativo all'Agenzia regionale del turismo;

b) il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a modifiche all'articolo 12 della l.r. 13/2007;

c) il comma 51 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a modifiche all'articolo 12 della l.r. 13/2007;

d) l'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, relativo a modifiche all'articolo 12 della l.r. 13/2007;

e) la lettera c) del comma 95 dell'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a modifiche all'articolo 12 della l.r. 13/2007;

f) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a modifiche all'articolo 12 della l.r. 13/2007.

2. L'Agenzia regionale del Turismo è soppressa e, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, è istituita una direzione regionale preposta al coordinamento e alla gestione delle attività amministrative e tecniche di competenza regionale in materia di turismo, in attuazione dell'articolo 3 e delle finalità di cui alla l.r. 13/2007 e successive modifiche.

Art. 11.

Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 14 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni e Roma Capitale, organizza sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive e turistico-sportive, della consistenza e omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici, di aree naturali protette, di siti di rilevanza turistica, storico-artistica e religiosa, nonché di eventuali servizi di informazione e accoglienza turistica già presenti sul territorio.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione e tenuto conto delle eventuali proposte presentate dai comuni interessati, con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica la Regione può stipulare convenzioni con i comuni competenti per territorio e con altri enti e associazioni di settore operanti sul territorio, anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-privato. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati anche alle agenzie di viaggi e turismo, previo avviso pubblico.

4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica, svolti secondo criteri di imparzialità e trasparenza, assicurano l'informazione sull'offerta turistica del territorio regionale e di riferimento nonché forniscono informazioni e materiale informativo sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, sui servizi di ristorazione e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

5. La Regione con i regolamenti di cui all'articolo 56 disciplina:

a) le caratteristiche e gli *standard* dei servizi di informazione e accoglienza turistica;

b) i segni distintivi dei servizi di informazione e accoglienza turistica;

c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;

d) i requisiti e gli obblighi riguardanti eventuali soggetti terzi ai quali la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo;

e) le modalità di interazione con la piattaforma informatica regionale di promozione turistica;

f) l'oggetto del servizio d'informazione e accoglienza turistica.”.



Art. 12.

*Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 13/2007
e successive modifiche*

1. L'articolo 15 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Associazioni pro-loco)

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle tradizioni locali, dei prodotti e delle bellezze del territorio.

2. Le associazioni pro-loco, d'intesa con gli enti locali interessati e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in particolare:

a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;

b) svolgono attività ricreative e di propaganda per la promozione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali storiche, religiose e popolari, nonché attività dirette a migliorare, in generale, la qualità dell'esperienza di cittadini e visitatori;

c) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con la Regione, i comuni e Roma Capitale ai sensi dell'articolo 14, comma 3;

d) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi delle politiche del turismo degli enti locali e della Regione ferma restando la preclusione allo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle agenzie di viaggi e turismo, degli accompagnatori e di ogni altra attività turistica sottoposta a titoli abilitativi e vincoli di legge.

3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale delle pro-loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e locale.

4. Presso la Regione è istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni che:

a) nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all'albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, storico e culturale; in tal caso l'iscrizione all'albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentite l'UNPLI e l'amministrazione locale di riferimento;

b) l'associazione sia costituita con scrittura privata registrata;

c) nello statuto dell'associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripar-

tizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

5. Nell'ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede finanziamenti alle associazioni pro-loco, sotto forma di patrocinio oneroso, di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali e successive modifiche, per le finalità di cui al comma 2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai suddetti finanziamenti regionali.

6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all'albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del comune.

7. La denominazione “pro loco” è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'albo.

8. La cancellazione dall'albo è disposta dalla Regione qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui al comma 2 e su motivata richiesta dell'amministrazione locale di riferimento.”.

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 16 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Finalità della programmazione turistica)

1. La Regione riconosce il turismo quale attività fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e definisce le strategie di sviluppo turistico della destinazione Lazio attraverso lo strumento della programmazione turistica.

2. La Regione, attraverso la programmazione turistica realizzata con il coinvolgimento degli *stakeholder* del territorio:

a) sostiene uno sviluppo turistico competitivo e sostenibile della destinazione Lazio;

b) individua le direttrici di intervento per incrementare la visibilità e la competitività della destinazione Lazio e per favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse offerte territoriali esistenti nella regione;

c) riconosce e valorizza gli elementi di identità delle diverse aree territoriali del Lazio al fine di favorire uno sviluppo diffuso del turismo sul territorio regionale incluse le aree turisticamente marginali;

d) favorisce la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi turistici e l'incremento della permanenza media dei turisti sull'intero territorio regionale;



e) definisce interventi per favorire un incremento dell'occupazione e un miglioramento della qualità del lavoro nel settore, per promuovere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per rendere l'industria del turismo laziale più attrattiva nei confronti di potenziali investitori;

f) promuove il miglioramento del livello qualitativo dell'offerta turistica, dei singoli prodotti e del sistema territoriale nel suo complesso, quale strumento per innalzare il livello di soddisfazione di turisti e residenti;

g) individua i criteri per un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche disponibili e le modalità di coinvolgimento delle risorse private per l'attuazione di progetti strategici.”.

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. L'articolo 17 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Piano triennale per lo sviluppo del turismo)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale europea, statale e regionale, adotta un piano triennale per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, di seguito denominato piano regionale del turismo. All'interno del piano sono definiti, in particolare:

a) l'analisi del mercato del turismo nel Lazio eseguita anche attraverso la raccolta dei dati sul movimento dei turisti, sulla capacità ricettiva, sui flussi nei principali hub (aeroporti, porti, stazioni, autostrade), sulle recensioni dei turisti, sulle ricerche eseguite sulla destinazione sui principali motori di ricerca e sulle prenotazioni effettuate attraverso le principali *On line travel agency* (OTA);

b) gli obiettivi strategici per il rafforzamento e per la promozione dell'offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d'intervento da realizzare nei vari *cluster* e segmenti di domanda turistica degli ATD;

c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della Regione e per la promozione in ambito locale, nazionale e internazionale delle destinazioni e dei prodotti turistici del territorio regionale, attraverso campagne promozionali, marketing e azioni di comunicazione coordinate, di tipo tradizionale e innovativo, basate anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione, al fine di stimolare e potenziare i flussi turistici e aumentare la permanenza dei turisti sul territorio;

d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale e alla DMO;

e) le indicazioni e l'orientamento, in conformità alla vigente normativa europea sugli aiuti di Stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati *standard* qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il

potenziamento di un'offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale;

f) gli indirizzi per favorire la valorizzazione, la fruizione e la promozione delle nuove destinazioni turistiche e della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 e successive modifiche, in coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione previsti nella medesima legge regionale;

g) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti;

h) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;

i) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.”.

Art. 15.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 13/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: “giugno” è sostituita dalla seguente: “settembre”;

b) le parole da: “con le associazioni” fino a: “parti economiche e sociali” sono sostituite dalle seguenti: “con gli enti locali e le loro forme associative, con gli altri soggetti pubblici interessati nonché con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore”.

Art. 16.

Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. L'articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

(Osservatorio regionale del turismo)

1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo l'Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati e informazioni finalizzati a monitorare lo sviluppo e l'innovazione del settore, al fine di definire gli interventi e le iniziative per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge tra cui, in particolare, l'acquisizione, la gestione, l'analisi e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale, nonché quelli relativi alla promozione dell'offerta turistica regionale e ai flussi turistici nei principali hub della Regione (aeroporti, porti, stazioni, autostrade), la modernizzazione e l'evoluzione della domanda e dell'offerta nell'industria del turismo;



b) monitoraggio e verifica dell'efficacia degli interventi e delle iniziative adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge;

c) realizzazione di indagini, studi e ricerche specifiche di approfondimento su tematiche e segmenti turistici di particolare rilevanza per il contesto regionale e mirate a monitorare l'andamento e le dinamiche dell'industria del turismo nella Regione al fine di valutare tendenze e fabbisogni del settore;

d) elaborazione di *report* annuali di analisi del settore al fine di adottare iniziative a sostegno degli operatori e delle imprese che operano direttamente o indirettamente nell'industria del turismo.

2. Le modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo.

3. L'Osservatorio, di durata triennale e rinnovabile, è costituito con decreto dal Presidente della Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

4. L'Osservatorio trasmette ogni anno alla direzione regionale competente per materia una relazione sugli esiti derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.”.

Art. 17.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 13/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo)” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 4 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)”;

b) le parole “facenti parte dei STL” sono soppresse.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. All'articolo 23 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica la parola “*Individuazione*” è sostituita dalla seguente: “*Tipologie*”;

b) il comma 4 *bis* è sostituito dal seguente:

“4 *bis*. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei centri storici nei comuni con popolazione fino a un massimo di quarantamila abitanti, a gestione unitaria, anche compresi in un programma di itinerario, che forniscono alloggio pure in stabili separati purché distanti non oltre 300 metri dall'edificio principa-

le in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali compreso l'eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie di strutture di cui al presente comma e i relativi requisiti territoriali e demografici di localizzazione sono determinati dalla Giunta regionale con apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni e comunque nel rispetto del piano regolatore e delle relative destinazioni d'uso.”;

c) dopo il comma 4 *bis* sono inseriti i seguenti:

“4 *ter*. Sono *condhotel*, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compensi immobiliari interessati.

4 *quater*. Le condizioni di esercizio dei *condhotel*, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei *condhotel*, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133).

4 *quinqies*. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro la realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e strutture ricreative.”;

d) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Le strutture ricettive alberghiere con attività continuativa superiore a cinquanta anni possono ottenere il riconoscimento di “albergo storico”. È istituito il registro regionale degli alberghi storici della Regione Lazio le cui modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 56.”;

e) al comma 6, le parole: “a favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo di provincia e a favorire anche il turismo giovanile per i disabili ed istituendo un numero verde con il fine di creare una sinergia tra gli operatori e le categorie del settore nonché



un centro di prenotazione unica per il turismo giovanile” sono sostituite dalle seguenti: “a favorire anche il turismo giovanile per i disabili attraverso opportune forme di informazione e pubblicizzazione”.

Art. 19.

Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 13/2007

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis

(Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico)

1. Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitorare i flussi turistici, è istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive di cui all'articolo 23 e ai relativi regolamenti regionali, e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. La banca dati è messa a disposizione dell'utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità per la gestione della banca dati e per l'utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 1, che sono coordinate con le modalità utilizzate per la raccolta dei dati statistici e con i flussi di dati derivanti da procedimenti amministrativi in materia turistica gestiti dalla Regione, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

3. Il codice identificativo di cui al comma I sostituisce gli eventuali codici precedentemente attribuiti alle strutture ricettive e agli alloggi per uso turistico.”.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 13/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto,” sono inserite le seguenti: “e di requisiti di solidità aziendale che ne garantiscano la stabilità economica e finanziaria, fermo restando l'esclusione di soggetti imprenditoriali condannati in via definitiva per il mancato rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro”;

b) la parola: “contrattuali” è sostituita dalle seguenti: “dei contratti di riferimento del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.

Art. 21.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “la provincia” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “il comune”;

b) le parole da: “procede,” fino a: “classificazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede ad una nuova classificazione come da normativa”.

Art. 22.

Modifica all'articolo 25 bis della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. Al comma 9 dell'articolo 25 bis della l.r. 13/2007, la parola: “temporanea” è sostituita dalla seguente: “camper”.

Art. 23.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 13/2007

1. All'articolo 26 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “, che ne trasmette copia alla provincia” sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti degli alloggiati, la vendita di giornali, riviste, strumenti informatici, cartoline e francobolli, beni di prima necessità per la cura della persona, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.”.

Art. 24.

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. All'articolo 27 della l.r. 13/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 le parole da: “prezzi praticati,” fino a: “esposti” sono sostituite dalle seguenti: “prezzi massimi praticati, nonché dell'obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti”;

b) al comma 4 le parole: “contestualmente alla provincia e” sono soppresse.



Art. 25.

*Modifiche all'articolo 28 della
l.r. 13/2007 e successive modifiche*

1. All'articolo 28 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola: "statistici" sono aggiunte le seguenti: "e di monitoraggio e di analisi dell'offerta ricettiva";

b) al comma 1:

1) dopo le parole: "esercizio ricettivo" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 23, nonché i soggetti che offrono ospitalità in alloggi per uso turistico";

2) le parole: "e all'amministrazione provinciale competente per territorio" sono soppresse;

3) dopo la parola: "regionale" sono aggiunte le seguenti: "e del monitoraggio dell'impatto dell'offerta ricettiva entro e non oltre il mese successivo dall'arrivo del cliente"; c) dopo il comma 1 *bis* è aggiunto il seguente:

"1 ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente e dal comma 1, i soggetti che intendono offrire ospitalità in alloggi per uso turistico provvedono a darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente."

Art. 26.

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 13/2007

1. All'articolo 30 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "e dalle province nell'ambito delle rispettive competenze" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 *bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 31, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di turismo eventuali informazioni, ove richieste, circa le funzioni svolte in attuazione del presente capo."

Art. 27.

*Modifiche all'articolo 31 della
l.r. 13/2007 e successive modifiche*

1. All'articolo 31 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000,00 euro";

b) al comma 5 *bis* la parola: "extralberghiere" è sostituita dalle seguenti: "e degli alloggi per uso turistico";

c) al comma 11 dopo le parole: "strutture ricettive" sono inserite le seguenti: "e degli alloggi per uso turistico";

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11 *bis*. La mancata comunicazione ai comuni, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.";

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. La reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, comporta il raddoppio delle relative sanzioni pecuniarie. Nei soli casi dei commi 5, 9, 12 è prevista anche la sospensione delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 26.";

f) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai comuni competenti per territorio e i relativi importi sono introitati dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.";

g) il comma 15 è abrogato.

Art. 28.

*Sostituzione dell'articolo 32 della
l.r. 13/2007 e successive modifiche*

1. L'articolo 32 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo.
Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente sul *web*, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggi e turismo e, in quanto tali, soggette agli obblighi di cui al presente capo, le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

3. Le agenzie di viaggi e turismo di cui al presente articolo e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso il comune competente per territorio, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento. In tale elenco sono riportati la denominazione dell'agenzia, il tipo di attività oggetto di SCIA, il nome del titolare o la denominazione dell'ente in caso di persona giuridica o la ragione o denominazione sociale in caso di società, il



nome del direttore tecnico, il numero della polizza per la responsabilità civile, il numero della polizza o del certificato del fondo di garanzia a tutela del consumatore in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, nonché i provvedimenti relativi a ciascuna agenzia assunti dal comune.

4. Le imprese turistiche che intendano effettuare esclusivamente *on line* le attività di cui al presente articolo sono soggette al rispetto di quanto previsto nel presente capo, nonché al rispetto della normativa vigente europea e statale relativa alla vendita del servizio turistico, ivi compresi la responsabilità e gli obblighi verso il consumatore nonché l'obbligo di indicare, sul proprio sito, la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento da parte del comune competente ai sensi dell'articolo 34 e la polizza assicurativa di cui all'articolo 33 nonché il numero di partita IVA, il numero di iscrizione al registro delle imprese e la sede legale e operativa dell'impresa.

5. Alle agenzie di viaggi e turismo che svolgono l'attività interamente *on line* non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali a condizione che non ricevano clienti nei medesimi locali.

6. Con i regolamenti di cui all'articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo prevedendo:

a) i criteri e le modalità per l'apertura delle filiali da parte delle agenzie di viaggi e turismo, anche situate in altre Regioni;

b) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo.

7. I comuni competenti per territorio trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 3, con cadenza mensile, e provvedono ad aggiornare il sito www.infotrav.it.”.

Art. 29.

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. All'articolo 33 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: “e deposito cauzionale” sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “al comune”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 *bis*. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a garantire, inoltre, che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie nei casi di insolvenza o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore, ai sensi dell'articolo 47 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche, al fine di garantire senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro o, in alternativa, la continuazione del pacchetto ai sensi degli articoli 40 e 42 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche. La garanzia di cui al periodo precedente è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente

prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.”.

Art. 30.

Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 34 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

(Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, al SUAP del comune competente per territorio. L'attività può essere avviata dalla data di invio della segnalazione medesima al comune.

2. Nella SCIA sono indicati:

- a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
- b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
- c) le generalità, la cittadinanza e la residenza del direttore tecnico;
- d) gli estremi dell'abilitazione professionale del direttore tecnico;
- e) gli estremi di identificazione dell'impresa;
- f) la sede operativa dell'agenzia e l'ubicazione dei locali per i quali non possono essere individuate unità immobiliari ad uso residenziale;
- g) l'attività svolta ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2.

3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici temporanei in occasione di fiere o manifestazioni nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione al comune.

4. Le agenzie di viaggi e turismo espongono la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento del comune territorialmente competente nei locali ad essa preposti nonché la copertura assicurativa dell'attività esercitata, rendendole visibili e consultabili dal pubblico nei relativi siti *on line*, anche in caso di vendita di prodotti *e-commerce*.

5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione dichiarata nella SCIA, assicurandosi che la denominazione scelta non sia coincidente con quella di altre agenzie di viaggi e turismo. In caso di utilizzo da parte delle agenzie di marchi o loghi diversi dalla loro denominazione per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.



6. Ai fini della SCIA di cui al presente articolo, il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o Regioni italiane.

7. La chiusura delle agenzie di viaggi e turismo è comunicata tempestivamente al comune competente al fine dell'aggiornamento dell'elenco ai sensi dell'articolo 32.

8. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggi e turismo per un periodo superiore a dieci mesi consecutivi. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è previamente comunicata al SUAP competente per territorio. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.

9. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggi e turismo è consentito lo svolgimento di attività complementari nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggi e turismo sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti, del fatturato e della superficie commerciale dei locali.

10. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggi e turismo:

a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) la prenotazione di servizi di ristoro, di strutture ricettive e di agriturismo, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune o dalla Regione con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale o regionale;

d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.”.

Art. 31.

Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 35 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

(Mutamenti nell'organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di nuova SCIA)

1. Sono ammesse modifiche e variazioni nell'organizzazione dell'agenzia dovuti a subentri nell'impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.

2. Le modifiche e le variazioni relative alla modifica della titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo comportano la presentazione di nuova SCIA. Sono ammessi, altresì, a seguito di presentazione di nuova SCIA, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli ulteriori elementi indicati nella SCIA di cui all'articolo 34, comma 2.

3. Per la presentazione della SCIA da parte di persone fisiche o persone giuridiche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).”.

Art. 32.

Sostituzione dell'articolo 35 bis della l.r. 13/2007

1. L'articolo 35 bis della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 bis

(Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. Ai fini della SCIA di cui all'articolo 34, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 nonché, con riferimento al direttore tecnico, dell'abilitazione all'esercizio di cui ai commi 2 e 3.

2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al presente articolo è condizionata al possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale rilasciata dalla Regione previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) di seguito denominato decreto ministeriale.

3. Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso dell'abilitazione all'esercizio rilasciata dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale.



4. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, che provvede alla sua tenuta, pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e aggiornamento, l'elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, al quale sono iscritti i direttori abilitati all'esercizio ai sensi del presente articolo.”.

Art. 33.

Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 36 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 36

(Divieto di prosecuzione dell'attività e sanzioni)

1. L'attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata e il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività medesima sia in sede di presentazione della SCIA sia successivamente, nel corso dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990:

a) in caso di carenza dei requisiti e presupposti previsti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 34 e 35 nonché qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale, previa concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere a sanare le relative carenze, scaduto il quale l'attività si intende vietata ai sensi del presente articolo;

b) in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni nella presentazione della SCIA o di cause di annullamento d'ufficio ai sensi degli articoli 21 e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modifiche e nel caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;

c) in caso di mancata stipula delle garanzie assicurative obbligatorie ai sensi dell'articolo 33;

d) qualora il titolare dell'agenzia di viaggi e turismo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all'articolo 34.

2. Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.”.

Art. 34.

Abrogazione dell'articolo 37 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 37 della l.r. 13/2007 è abrogato.

Art. 35.

Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 39 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 39

(Associazioni e altri enti senza scopo di lucro. Elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro)

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati e che operano in modo continuativo nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali possono organizzare viaggi esclusivamente per i propri associati da almeno due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. Superato il limite dei due viaggi annuali, le associazioni di cui al presente comma possono organizzare viaggi per i loro soci e per i nuovi associati rivolgendosi esclusivamente ad agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

2. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, politiche, culturali, religiose, sportive, assistenziali e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri associati avvalendosi per l'organizzazione di agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

3. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui al comma 1, con sede legale, succursale o filiale nel territorio regionale, che dimostrino di operare nella Regione Lazio da almeno due anni e di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa.

4. Le modalità di iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 3 sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 56.

5. Le associazioni e gli altri enti di cui al comma 1, stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 19 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.

6. Gli enti locali e le istituzioni pubbliche devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi, anche con finalità istituzionali, di agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

7. Le associazioni e gli altri enti di cui al comma 1, nonché gli enti locali e le istituzioni pubbliche di cui al comma 6, per lo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle attività di accoglienza, degli accompagnatori e di



ogni altra attività turistica sottoposta ad autorizzazioni e vincoli di legge, si avvalgono dei soggetti in possesso della relativa abilitazione secondo la normativa vigente.”.

Art. 36.

Abrogazione dell'articolo 40 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 40 della l.r. 13/2007 è abrogato.

Art. 37.

Modifiche all'articolo 41 della l.r. 13/2007

1. All'articolo 41 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dal comune” e dopo le parole: “quanto previsto” sono inserite le seguenti: “al comma 1 *bis* e”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 *bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 42, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente.”.

Art. 38.

Modifiche all'articolo 42 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. All'articolo 42 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo in mancanza di SCIA ai sensi degli articoli 34 e 35 è soggetto al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate, e all'immediata chiusura dell'attività.”;

b) al comma 2 le parole: “, tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere” sono soppresse;

c) al comma 3 la parola: “autorizzata” è sostituita dalle seguenti: “indicata nella SCIA”;

d) al comma 4 le parole: “dell'autorizzazione di cui all'articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “o la mancata pubblicazione sui relativi siti web della SCIA di cui all'articolo 34 e della relativa ricevuta da parte del comune competente territorialmente”;

e) il comma 5 è abrogato;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che esercitano le proprie attività in contrasto con le previsioni dell'articolo 39 o senza essere iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo sono soggetti al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro.”;

g) al comma 7 le parole: “agli articoli 39 e 40” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 39”;

h) il comma 8 è abrogato;

i) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Le sanzioni sono irrogate dai comuni competenti per territorio, i relativi importi sono introitati e tratti dal dallo stesso ente e destinati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni conferite in materia di turismo.”;

l) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e l'ente competente può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività per trenta giorni.”.

Art. 39.

Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 43 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 43

(Sviluppo e consolidamento del brand e dell'immagine del sistema turistico regionale)

1. La Regione promuove e valorizza sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine complessiva del sistema turistico laziale, delle sue aree territoriali di destinazione e dei suoi prodotti turistici, consolidati ed emergenti, al fine della rappresentazione unitaria dei caratteri identitari regionali, in grado di fornire un'immagine unica dell'offerta regionale che valorizzi, altresì, le eccellenze, le attrattive e le peculiarità dei singoli territori.

2. La Regione promuove e coordina l'attuazione di strategie mirate di promozione e marketing territoriale, finalizzate a consolidare e rafforzare sul mercato nazionale e internazionale il *brand* e l'immagine del sistema turistico del Lazio e definite nella programmazione turistica regionale anche attraverso il confronto con i soggetti pubblici e privati coinvolti, anche in collaborazione con il *Convention Bureau* di Roma e del Lazio S.c.r.l. e alla cui realizzazione si procede ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo al sostegno del settore turistico regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, presso tutti i soggetti pubblici e gli operatori turistici coinvolti, l'utilizzo di un *brand* unitario e incisivo di comunicazione turistica, basato su un'immagine coordinata utilizzabile nell'ambito dei vari strumenti di promozione, tradizionali e innovativi.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede, altresì, alla promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia.”.



Art. 40.

Sostituzione dell'articolo 44 della l.r. 13/2007

1. L'articolo 44 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 44

(Sviluppo della formazione in materia turistica)

1. Al fine di favorire la continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, nonché lo sviluppo di una cultura diffusa dell'accoglienza presso le comunità locali, la Regione promuove e sostiene forme di raccordo anche con le università e i centri di formazione professionale del Lazio, gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore anche nell'ambito delle attività svolte dall'Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all'interno della Consulta Disco, rivolte ad offrire corsi di approfondimento e aggiornamento, anche di breve durata, in aree e tematiche specifiche, e ad integrare i percorsi scolastici e professionali previsti dalla vigente normativa di settore.”.

Art. 41.

Modifiche all'articolo 45 della l.r. 13/2007

1. All'articolo 45 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione sostiene le attività per la tutela e la valorizzazione della qualità dell'offerta turistica e il rispetto dei diritti del turista e delle comunità locali ospitanti.”;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: “organizzazioni di categoria” sono inserite le seguenti: “maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore”;

2) le parole: “e ne promuove la distribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “provvedendo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale regionale e promuovendone la sua diffusione”;

3) le parole “gli IAT,” sono soppresse;

4) dopo le parole “viaggi e turismo” sono inserite le seguenti: “, le quali provvedono alla pubblicazione nei propri siti web della carta del turista,”.

Art. 42.

Modifica all'articolo 52 della l.r. 13/2007 e successive modifiche

1. Al comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 13/2007 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune”.

Art. 43.

Inserimento dell'articolo 57 bis nella l.r. 13/2007

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“Art. 57 bis

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.”.

Art. 44.

Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche

1. All'articolo 75 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: “commi 1 e 4” sono inserite le seguenti: “nonché all'articolo 77, comma 3 bis”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) l'adozione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo”;

3) la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

“a bis) l'attuazione degli interventi riservati alla Regione dal Piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società *in house providing* partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato”;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) il coordinamento e l'indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione (ATD), fatta salva l'autonomia degli enti locali”;



5) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

“*e*) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali;”;

6) la lettera *e bis*) è abrogata;

7) la lettera *quater*) è abrogata;

8) la lettera *g*) è abrogata;

9) alla lettera *h*) le parole da: “ricreative” fino a: “vigilanza” sono sostituite dalle seguenti: “turistico-ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, con sede legale od operativa, succursale o filiale nel territorio regionale, ivi compresi la tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco on line, nonché la vigilanza”;

10) la lettera *h bis*) è abrogata;

11) la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

“*n*) l’individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;”;

12) alla lettera *n ter*) le parole: “il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei” sono sostituite dalle seguenti: “la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di aggregazione territoriale tra soggetti pubblici e privati, nonché il sostegno ai”;

13) la lettera *n quinquies*) è sostituita dalla seguente:

“*n quinquies*) lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo con le università e i centri di formazione professionale del Lazio gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore, anche nell’ambito delle attività svolte dall’Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all’interno della Consulta dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) di cui alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione);”;

14) alla lettera *n sexies*) le parole: “i servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT)” sono sostituite dalle seguenti: “servizi di informazione e accoglienza turistica”;

15) alla lettera *n octies*) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, le rievocazioni storiche e le manifestazioni fieristiche legate al turismo”;

16) dopo la lettera *n nonies*) sono aggiunte le seguenti:

“*n decies*) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all’articolo 77, comma 1, lettera *a*);

n undecies) la promozione dell’attività imprenditoriale e la valorizzazione delle forme associative e delle reti d’impresa tra privati nel settore turistico;

n duodecies) le professioni turistiche ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi l’abilitazione all’esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività;

n terdecies) la raccolta e l’elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacità anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale;

n quaterdecies) l’elaborazione di un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione.”;

b) il comma 3 è abrogato.

2. All’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere *a*), *b*), *c*), *c quater*) e *c quinquies*) del comma 1 sono abrogate;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. All’articolo 77 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e di Roma Capitale”;

b) al comma 1:

1) alla lettera *c*) dopo le parole: “strutture ricettive” sono inserite le seguenti: “e dalle agenzie di viaggi e turismo”;

2) la lettera *c bis*) è sostituita dalla seguente:

“*c bis*) la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l’applicazione della relativa sanzione;”;

3) dopo la lettera *c bis*) sono aggiunte le seguenti:

“*c ter*) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera *b*);

c quater) la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera *b*) e la relativa verifica;

c quinquies) il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative e la relativa vigilanza, nonché la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia;

c sexies) la formulazione di proposte alla Regione per l’attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico.”;

c) il comma 2 è abrogato;



d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I comuni, inoltre:

a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacità;

b) assicurano all'Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione.”;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione e l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a bis);

b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a quater);

c) l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all'articolo 75, comma 1, lettera c);

d) l'organizzazione, d'intesa con la Regione, dell'informazione, dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela del turista, anche con l'ausilio delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera n sexies);

e) la consulenza e l'assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all'articolo 75, comma 1, lettera n septies).”.

4. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 15/2014 e successive modifiche le parole: “, presso l'Agenzia regionale del turismo, un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali” sono sostituite dalle seguenti: “un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali tenuto dalla direzione regionale competente in materia di turismo”.

Art. 45.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adeguare il titolo III del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, con riferimento all'individuazione delle competenze e delle articolazioni della direzione regionale competente in materia di turismo istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, le strutture dell'Agenzia regionale del turismo e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano nella direzione regionale istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La Regione provvede all'adozione dei conseguenti atti di organizzazione della suddetta direzione ai sensi della normativa vigente.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 e al comma 2 del presente articolo trovano applicazione alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale di cui al comma 1. Fino a tale data l'Agenzia regionale del turismo svolge le funzioni di propria competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 13/2007.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) e successive modifiche, disciplinando le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel di cui all'articolo 23, commi 4 ter e 4 quater, della l.r. 13/2007, come modificato dall'articolo 18 della presente legge.

5. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono già servizi di ospitalità in alloggi per uso turistico provvedono ad inviare al comune competente territorialmente la comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1 ter della l.r. 13/2007, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il triennio 2022-2024, all'interno del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” e del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, già destinate alle medesime finalità.

2. All'attuazione della presente legge possono concorrere:

a) le risorse di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1, alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1, alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova), iscritte nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2, e alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del sistema fieristico regionale) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale;

b) le risorse derivanti da specifiche assegnazioni statali in materia di turismo, nonché le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di



investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative, in particolare, ai Programmi operativi FESR, OP 2 - Un'Europa più verde, OP4 - Un'Europa più sociale e inclusiva e OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini e FSE+, OP4 - Un'Europa più sociale e inclusiva.

Art. 47.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma lì, 24 maggio 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(Omissis).

22R00453

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2022, n. 9.

Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 Ordinario del 21 giugno 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al *dumping* contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, di seguito denominato Codice, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche, nonché al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili).

2. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice e successive modifiche.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 50 del Codice e successive modifiche, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle società controllate.

2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL LAVORO

Art. 3.

Programmazione e disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto

1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e forniture nonché l'esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge è oggetto di programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 21 del Codice e successive modifiche, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'articolo 66 del suddetto Codice e successive modifiche.



2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 del Codice.

Art. 4.

Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici

1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.

2. Conformemente a quanto previsto al comma 1, negli appalti ad alta intensità di manodopera le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e alla struttura tecnico-organizzativa dedicata all'appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente oggetto dell'appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore ovvero del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente, secondo quanto disposto dall'articolo 105, comma 14, del Codice e successive modifiche.

Art. 5.

Criteri qualitativi premiali

1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95 del Codice e successive modifiche, nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali:

a) l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell'appalto e alle unità di personale utilizzato nell'appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo *standard* qualitativo di esecuzione dell'appalto;

b) i percorsi di certificazione che riguardino l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008;

c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, costituiti da una o più associazioni

dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività lavorativa;

d) le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;

e) le misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare:

1) la messa a punto di azioni volte all'assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età;

2) la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche, per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma dell'articolo 47 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021;

f) il punteggio conseguito nel *rating* di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche, rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;

g) le misure per l'inserimento dei lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione, nonché dei lavoratori rientranti nella categoria delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è considerato quale criterio valutativo premiale di aggiudicazione solo nel caso in cui le suddette assunzioni riguardino una quota percentuale superiore al 30 per cento del numero complessivo dei lavoratori della cooperativa;

h) l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione anche al subappaltatore o all'eventuale impresa associata in rete distaccante personale;

i) l'assunzione dell'obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall'appaltatore uscente, da parte dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto di cui all'articolo 6, al fine dell'attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo.



2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, approva linee guida e capitoli tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE
DELLA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 6.

Clausola sociale

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del Codice, nei procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti d'appalto di servizi di cui all'articolo 2, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un'espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea vigenti in materia, la stabilità occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurare i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Restano fermi l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e il riconoscimento dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali.

2. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

3. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori dipendenti dell'appaltatore uscente soggetti a riassorbimento ai sensi del presente articolo, non possono essere obbligati a partecipare alla cooperativa in qualità di soci.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica un apposito progetto di assorbimento del personale idoneo ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del comma 2.

5. Il rispetto delle previsioni della clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento durante l'esecuzione dello specifico contratto è oggetto di monitoraggio da parte del Comitato per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui al capo IV.

Art. 7.

Obblighi di comunicazione e confronto nelle fasi relative al cambio d'appalto

1. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e al fine di dare uniformità alle procedure dei cambi di appalto, negli appalti di cui alla presente legge, le parti interessate dall'avvicendamento nell'appalto sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo.

2. L'azienda uscente è tenuta a dare comunicazione, almeno quindici giorni prima della data di cessazione dell'appalto, della cessazione medesima alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro territoriali e di categoria comparativamente più rappresentative, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), anche per il tramite dell'associazione datoriale di appartenenza, comunicando inoltre:

a) il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando data di assunzione nell'azienda cedente, orario settimanale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale;

b) misura dell'eventuale utilizzo del subappalto, dei contratti di rete e delle altre forme di collaborazione tra imprese che abbiano incidenza sul personale;

c) la descrizione dell'appalto cessato e la sua precedente durata temporale che comunque non potrà essere inferiore a un anno;

d) le ore di servizio, per gli appalti di servizi, previste dal capitolato e il conseguente numero dei lavoratori in esubero;

e) le eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali o di riduzione di personale operate negli ultimi due anni;

f) il numero dei lavoratori, suddivisi per tipologia contrattuale e per inquadramento, utilizzati nell'appalto di riferimento nei dodici mesi precedenti la cessazione dello stesso;

g) la documentazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;

h) la lista del personale assunto ai sensi della legge n. 68/1999;

i) l'eventuale partecipazione del personale ai corsi di formazione.

3. L'azienda aggiudicataria subentrante comunica, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, alle associazioni territoriali e di categoria di cui al comma 2, il subentro nel nuovo contratto d'appalto e i tempi e le modalità di assunzione del personale in adempimento della clausola sociale di cui all'articolo 6.



4. Ove il riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto cessato sia previsto nella clausola sociale ai sensi dell'articolo 6 o laddove sia previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), nella documentazione di gara sono incluse le seguenti informazioni relative al personale dipendente dell'appaltatore uscente:

- a) numero di unità in organico;
- b) qualifiche e categorie professionali;
- c) livelli retributivi;
- d) attività e mansioni svolte;
- e) anzianità di servizio;
- f) monte ore settimanale;
- g) sede di lavoro;
- h) indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999 o mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;
- i) CCNL applicato;
- l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

5. L'obbligo per l'appaltatore uscente di fornire le informazioni di cui al comma 4 è inserito in una specifica clausola del contratto di appalto.

6. Successivamente all'invio alle organizzazioni sindacali delle comunicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l'azienda aggiudicataria è tenuta ad esperire, presso l'associazione territoriale scelta, previa sottoscrizione di apposito mandato, ovvero presso la sede aziendale, per un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, un confronto in merito all'avvio della gestione del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 8.

Incidenza dei costi per l'assorbimento del personale, per la sicurezza e per la manodopera

1. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tengono conto dell'incidenza economica dell'assorbimento del personale conseguente all'attuazione della clausola sociale di cui all'art. 6, con particolare riguardo all'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di comparto, sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, e dagli accordi integrativi territoriali e delle tabelle ministeriali in materia, comprensivi degli oneri connessi nonché dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

Art. 9.

Pagamento delle retribuzioni

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, a norma dell'articolo 30, comma 6, del Codice, decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnato per iscritto al soggetto inadempiente, e in ogni caso all'affidatario affinché provveda, in assenza di tempestiva formale e motivata contestazione, procede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, ivi comprese le maggiori somme dovute per gli interessi maturati dalla scadenza del termine di cui al presente articolo.

Art. 10.

Codice etico dei contratti pubblici regionali

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Codice etico dei contratti pubblici regionali, al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari di contratti pubblici ai sensi della presente legge, la trasparenza nelle attività poste in essere dalle stazioni appaltanti, nonché al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori ed una conseguente migliore qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai cittadini.

2. Il Codice etico dei contratti pubblici regionali prevede la formale obbligazione delle stazioni appaltanti e dei concorrenti e degli aggiudicatari, ivi compresi i subappaltatori dei medesimi, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, rotazione degli incarichi e delle figure nell'ambito di appalti e affidamenti, costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2.

Capo IV

COMITATO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO

Art. 11.

Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, di seguito denominato Comitato, con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di cui alla presente legge.

Art. 12.

Composizione e compiti del Comitato

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, i suoi componenti durano in carica quattro anni ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;



b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;

c) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;

d) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante delle Camere di commercio del Lazio individuato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio (Unioncamere Lazio), previa intesa con il medesimo ente;

g) un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione Lazio, designato dal Direttore della direzione competente.

2. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale e alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell'ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto o di concessione di cui alla presente legge.

3. In presenza di appalti di particolare rilevanza economica e su richiesta di almeno tre componenti, il Comitato può riunirsi anche con cadenza ulteriore a quanto previsto al comma 2.

4. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisire informazioni e dati relativi alle procedure di appalto o di concessione per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all'articolo 2;

b) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;

c) redigere un *report* annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81/2008;

d) elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro di cui alla presente legge.

5. Il rapporto di sintesi di cui al comma 4, lettera b), è trasmesso, a cura del Comitato, al Direttore della struttura regionale con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi.

6. Il rapporto di sintesi e il *report* di cui al comma 4, rispettivamente, lettere b) e c), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

7. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi delle informazioni e dei chiarimenti forniti, ai sensi del comma 2, dalle strutture competenti di volta in volta in riferimento all'oggetto dell'appalto o della concessione.

8. La partecipazione dei membri del Comitato e di eventuali soggetti esterni ai sensi del comma 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto avviene a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità operative e di gestione del Comitato.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Abrogazione

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) è abrogato.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 giugno 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(Omissis).

22R00454



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

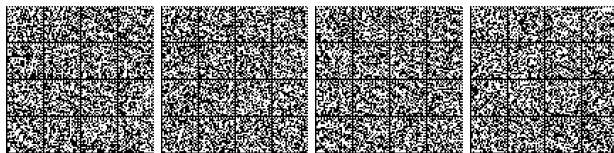
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

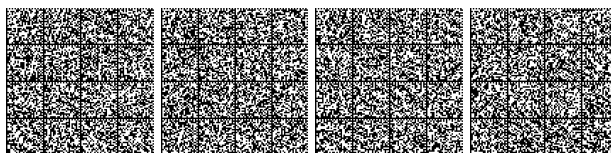
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

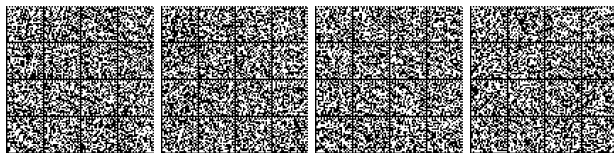
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

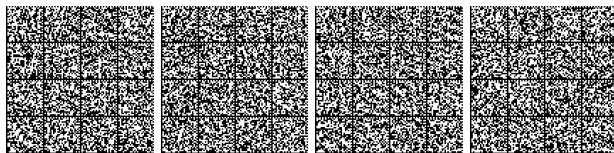
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 1 1 1 9 *

€ 3,00

